



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: A) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO IN MERITO ALL'APPONTAMENTO CONGIUNTO E/O AL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI PAESI DESTINATARI DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; B) ACCORDO DI GARANZIA (PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DI CENTRALI IDROELETTRICHE) TRA IL GOVERNO DELL'UCRAINA, LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CON ALLEGATI, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; C) ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE TRA LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE, CON ALLEGATI, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; D) DICHIARAZIONE DI ADESIONE TRA LA SOCIETA' PER AZIONI «UKRHYDROENERGO», IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO CONCERNENTE IL PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024

Art. 3

Disposizioni finanziarie

Gli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), sono volti a finanziare un progetto di cofinanziamento tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS. Agli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Alle eventuali spese derivanti dal paragrafo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché dall'articolo VIII, sezione 8.04, del terzo degli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo IX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.02, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Versione in vigore dal 7 novembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024

Estremi

Legge 6 novembre 2024, n. 163

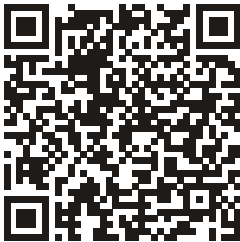
Pubblicazione

Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-163-2024/art-3-disposizioni-finanziarie>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. 3

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. 3

